

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1737 del 06/04/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI Morini Giovanna - Concessione area demaniale corso d'acqua torrente Parola Comune di Fidenza e Noceto, ad uso guado a 1 corsia - Codice pratica PR21T0099 Sinadoc 34630/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1809 del 04/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei APRILE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PRATICA N. PR21T0099

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, DGR 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2021/177454 del 18/11/2021 con cui la Sig.ra Morini Giovanna C.F. MRNGNN58C67G337U residente in B.go Felino n. 39 a Parma (PR), ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Parola, individuata al foglio 92, fronte mapp. 50 - 51 del Comune di Fidenza, foglio 92 fronte mappale 10-18 del Comune di Noceto e foglio 92 mappale 60-58 del Comune di Fidenza (PR), ad uso guado (1 corsia) senza realizzazione di opere.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 1 del 05/01/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS , in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2022/282 del 03/01/2022 e PG/2022/27125 del 18/02/2022), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a € 75,00;
- il canone, pari a € 75,00 in data 21/02/2022;
- il deposito cauzionale, pari a euro 250,00 in data 21/02/2022.

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Sig.ra Morini Giovanna C.F. MRNGNN58C67G337U la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Parola, individuata al foglio 92, fronte mapp. 50 - 51 del Comune di Fidenza, foglio 92 fronte mappale 10-18 del Comune di Noceto e foglio 92 mappale 60-58 del Comune di Fidenza (PR), uado (1 corsia) senza realizzazione di opere, codice pratica n. PR21T0099 - Sinadoc n.34630/2021;
2. **la concessione è rilasciata a far data dal rilascio dell'atto e comunque non oltre il 30/09/2022 (come previsto nel parere idraulico allegato);**
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/02/2022 (ns prot. n. PG/2022/55865 del 04/04/2022);
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
8. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione occasionale di area demaniale rilasciata alla Sig.ra Morini Giovanna C.F. MRNGNN58C67G337U residente in B.go Felino n. 39 a Parma (PR) - Pratica n. PR21T0099 - Sinadoc 34630/2021.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Parola, individuata catastalmente al foglio 92, fronte mapp. 50 - 51 del Comune di Fidenza, foglio 92 fronte mappale 10-18 del Comune di Noceto e foglio 92 mappale 60-58 del Comune di Fidenza (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso guado (1 corsia) senza realizzazione di opere.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone di € 75,00 come previsto dalla DGR 1622/2015, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00 che corrisponde all'attuale importo minimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. **La concessione è rilasciata a far data dal rilascio dell'atto e comunque non oltre il 30/09/2022 (come previsto nel parere idraulico allegato).**

2. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei nulla osta idraulici (**prot. PG/2022/282 del 03/01/2022 e PG/2022/27125 del 18/02/2022**) dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione dei nulla osta idraulici e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5		ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno:	DP/	Classif.						Fasc.			



- l'accesso all'alveo dovrà avvenire senza modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde e dell'alveo del T. Parola; non dovrà pertanto effettuarsi alcuna significativa escavazione e/o movimentazione di inerti dall'area demaniale ed il materiale necessario per la realizzazione del guado dovrà essere integralmente utilizzato a tale scopo;
- il transito sul guado dovrà essere puntualmente regolamentato, autorizzato e vigilato da parte del richiedente; a tal fine, il richiedente/concessionario dovrà individuare un soggetto responsabile della gestione e degli accessi al guado, il cui nominativo dovrà essere comunicato allo scrivente Servizio all'atto dell'inoltro della comunicazione di inizio lavori;
- gli accessi al guado dovranno essere impediti a tutti i mezzi non autorizzati dal responsabile di cui al punto precedente, tramite messa in opera di apposita cartellonistica, sbarre metalliche o catena, a cura ed oneri del proponente;
- il responsabile di cui al punto precedente dovrà sistematicamente verificare l'effettiva efficacia delle misure di tutela e chiusura adottate, nonché garantire la praticabilità del guado e delle piste di accesso, in particolare dopo eventi meteorici intensivi o piene fluviali;
- essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>; **in caso di emissione di avviso di allerta idraulico/idrogeologico di colore giallo, arancione o rosso, il responsabile di cui al punto precedente dovrà provvedere alla tempestiva chiusura di tutti gli accesso al guado in oggetto;**
- considerato l'alto rischio idraulico proprio dell'area demaniale interessata dal guado, nonché quanto previsto dall'Ordinanza del Comune di Fidenza (sistemazione del ponte da attuarsi entro il periodo invernale) il presente parere ha validità fino al 31/03/2022;
- nel caso di danni al guado, a seguito di eventi alluvionali, lo stesso dovrà essere ripristinato come previsto nella presente istanza;
- al termine dei lavori è fatto obbligo al proponente di ripristinare tutte le aree demaniali interessate alle condizioni originarie;
- l'inizio e la fine dei lavori di approntamento del guado dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Servizio stpc.parma@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, tramite pec: fpr42966@pec.carabinieri.it.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e/o alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno



alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati ii diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AB/AP

[illegible]



salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Distinti saluti

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AB/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.